



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2009

Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo l'elezione dei parlamentari nella circoscrizione Estero, è diventata più evidente l'esigenza di ritornare sulla normativa degli istituti di rappresentanza degli italiani all'estero per coordinarne il funzionamento e renderne l'operato più efficace. Questo passaggio è particolarmente sentito per il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), la cui normativa (legge 18 giugno 1998, n. 198) è meno recente rispetto a quella dei COMITES e pertanto meritevole di aggiornamento.

È opportuno rivisitare la legge che regola la funzione del CGIE anche per ragioni di ordine sostanziale. Questo organismo, infatti, per lungo tempo ha avuto la meritoria funzione di rappresentare globalmente le comunità italiane all'estero nei confronti delle istituzioni italiane, nazionali e regionali, e, per quanto possibile, di far sentire la voce dei cittadini italiani residenti in altri Paesi sulle problematiche vecchie e nuove che si sono prodotte nella lunga esperienza storica dell'emigrazione italiana. Oggi, la presenza dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero consente di superare questa prolungata solitudine e induce ad affidare al CGIE compiti più mirati e specifici, legati soprattutto alla funzione di livello intermedio di rappresentanza che è venuto ad assumere.

L'esigenza di riformare questo organismo, in effetti, è avvertito dagli stessi attuali componenti che hanno definito nel recente passato alcune linee di innovazione da loro proposte a diversi interlocutori, con l'intento di offrire una base di riflessione legata alle esperienze maturate sul campo.

Se, dunque, è arrivato il momento di adeguare la normativa del CGIE, non è certamente il caso di farlo stravolgendone l'impianto e la funzione e, soprattutto, intaccan-

done l'autonomia sia rispetto all'istanza di base, i COMITES, sia rispetto al manipolo dei parlamentari eletti all'estero, che per la nostra Costituzione, sono rappresentanti di tutto il popolo italiano senza vincoli di mandato.

Il modello della rappresentanza realizzato negli scorsi decenni in Italia, per altro, è oggetto oggi di attenta considerazione in altri Paesi, non solo europei, sicché sarebbe almeno bizzarro che, mentre gli altri guardano a noi con interesse, noi decidiamo di intaccare o limitare quanto abbiamo finora positivamente costruito.

Per la verità, l'intera struttura della rappresentanza a livello parlamentare, compresa naturalmente quella degli eletti all'estero, è messa in discussione, nella sua quantità e nella sua collocazione istituzionale, da alcune ipotesi di revisione costituzionale affacciate anche in sedi autorevoli. Con naturali ripercussioni anche sulle altre istanze di rappresentanza, come il CGIE. E tuttavia, finché le linee essenziali del quadro della riforma non saranno definite, non è pensabile delineare una proposta di revisione del CGIE che abbia precisi riferimenti costituzionali.

Si è detto che non mancano indicazioni di revisione, alcune provenienti dallo stesso CGIE. Queste indicazioni sono abbastanza univoche per quello che riguarda la riaffermazione della natura di rappresentanza dell'organismo e la ridefinizione dei suoi compiti, soprattutto alla luce della presenza in Parlamento degli eletti all'estero, mentre sono più aperte sulla questione della composizione del CGIE e, in particolare, della presenza di una quota nominata dal Governo accanto a quella elettiva.

Gli aspetti più importanti toccati dal presente disegno di legge riguardano: la natura

giuridica del CGIE; le funzioni che esso è chiamato a svolgere nel nuovo contesto istituzionale; il suo accreditamento presso le autorità dei Paesi di residenza; la sua autonomia e la valorizzazione della figura del Segretario generale; la composizione, riconsiderata sia nel numero complessivo che nel rapporto tra le sue componenti interne; il rafforzamento delle istanze territoriali (assemblee continentali); la collaborazione con gli eletti nella circoscrizione Estero e la funzione di raccordo con le istanze di base.

Dopo avere condiviso esperienze e riflessioni soprattutto tra gli eletti provenienti dalla circoscrizione Estero, si è ritenuto opportuno muoversi sulla falsariga della proposta che un certo numero di parlamentari ha presentato alla Camera dei deputati, con lo scopo di rendere più omogeneo il percorso e il confronto politico e culturale.

L'articolo 1: afferma in modo chiaro, confermando la scelta operata fin dall'atto fondativo dell'organismo, che il CGIE è un'istanza di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, strutturato in forma di organismo politico-istituzionale. Esso si affianca nella funzione di rappresentanza ai COMITES, che sono il riferimento di base dei cittadini italiani residenti all'estero.

L'articolo 2 ridefinisce il quadro delle finalità che vengono considerate su un duplice versante, quello dei Paesi di residenza relativamente ai processi di integrazione e allo sviluppo delle pratiche interculturali, e quello dei rapporti con l'Italia relativamente ai legami culturali, alla partecipazione alla vita democratica attraverso il voto per corrispondenza e ai sistemi dell'interscambio e della cooperazione. Le esperienze maturate in queste due dimensioni confluiscono nella formazione di un'identità aperta e plurima, sostanziata di esperienze e valori maturati sia nell'ambito propriamente italiano che in quello estero.

I compiti del CGIE sono precisati nell'articolo 3. Essi sono prioritariamente indivi-

duati nel raccogliere e trasformare in proposte le esigenze delle comunità all'estero; nell'esprimere pareri obbligatori sugli atti di maggiore rilevanza, sia delle istituzioni nazionali che - se richiesti - di quelle regionali; nel rendere operativa la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE); nell'interloquire con le autorità dei Paesi di residenza; nel fare opera di coordinamento a livello di nazione e di continente dell'attività dei COMITES e dei soggetti associativi; nel favorire il raccordo degli eletti nella circoscrizione Estero con il territorio delle relative ripartizioni elettorali; nel promuovere studi e ricerche e nel redigere la relazione annuale da inviare al Governo e al Parlamento.

Una delle modifiche più incisive di questa proposta attiene alla composizione dell'organismo, affrontata nell'articolo 4. Essa, in nome dell'efficienza e del rafforzamento della capacità operativa, viene ridimensionata di venti unità, scendendo dagli attuali novantaquattro componenti a settantaquattro. La riduzione, in particolare, risulta dalla sottrazione di dieci unità alla componente di nomina governativa, incidendo sulla rappresentanza dei partiti, che può essere considerata superata dalla presenza di diritto, con solo diritto di parola e di proposta, riconosciuta ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e ai presidenti delle regioni. Si riduce, di dieci unità, anche la componente elettiva, ritoccando in modo non sostanziale la rappresentanza delle maggiori realtà continentali e nazionali.

Una significativa innovazione è quella di inserire nella quota associativa una ridotta componente di rappresentanti delle associazioni di migranti che vivono in Italia e che provengono dai Paesi dove la presenza italiana è più consistente.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, si esprime l'orientamento di conservare l'attuale votazione di secondo grado, non tanto per evitare sovrapposizioni con la soluzione

adottata per l'elezione dei parlamentari della circoscrizione Estero, quanto per salvaguardare i rapporti con i COMITES e il variegato mondo associativo, che negli organismi di base ha il suo riferimento. Piuttosto, si introduce l'obbligo della presentazione di liste concorrenti per l'elezione dei rappresentanti di ciascun Paese, allo scopo di favorire un confronto di idee e di programmi e una maggiore partecipazione di donne e di giovani. A tale riguardo, si propone di corrispondere alla diffusa e reiterata richiesta di una maggiore presenza di queste figure, istituendo l'obbligo di assicurare nelle liste dei candidati una quota paritaria per le donne e non inferiore al 30 per cento, sul complesso dell'organismo, ai giovani di età non superiore ai trentacinque anni.

All'articolo 7 è affermata l'ineleggibilità a componente del CGIE dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e dei membri del Parlamento europeo. Con il proposito di favorire un fisiologico ed equilibrato processo di ricambio, si prevede un limite di due mandati consecutivi per i potenziali eletti. È altresì riaffermata l'incompatibilità tra la carica di Presidente COMITES e componente del CGIE.

Un'altra profonda innovazione della normativa precedente si muove nel senso di rafforzare sensibilmente l'autonomia del CGIE. Questo orientamento è chiaramente espresso nell'articolo 13 ed è tradotto in alcune soluzioni, che possono essere così riassunte. Si supera prima di tutto la dipendenza dell'organismo dal Ministro degli affari esteri, che attualmente ne è il presidente, e si attribuiscono al segretario generale anche i compiti di rappresentanza esterna. Nella stessa prospettiva, si rafforzano la natura e le funzioni delle istanze interne (assemblea, segretario generale, assemblee continentali, comitato di presidenza), che diventano veri e propri organi del CGIE.

Sulla stessa linea riformatrice si pone la scelta, evidenziata nello stesso articolo 13 e nell'articolo 14, di spostare l'attenzione e l'iniziativa del CGIE sul territorio dove operano le comunità italiane e di origine ita-

liana. Le commissioni per le aree continentali della legge vigente sono trasformati in assemblee continentali, alle quali è riconosciuta una triplice facoltà: rilevare ed elaborare in proposte le problematiche presenti in ogni area continentale; sostenere e coordinare l'attività dei COMITES, degli INTERCOMITES e del movimento associativo operanti nelle specifiche realtà; eleggere autonomamente i vice segretari di area. Alle assemblee partecipano di diritto, con facoltà di parola e di proposta, i presidenti degli INTERCOMITES e i parlamentari eletti nelle rispettive ripartizioni. L'ambito territoriale delle assemblee, infine, viene fatto coincidere con quello delle ripartizioni elettorali, di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, superando in tal modo l'anacronistica discrasia che si è creata dopo l'entrata a regime del voto per corrispondenza.

L'articolo 15, nell'ottica di un profilo più agile dell'organismo, riduce il numero dei componenti del comitato di presidenza e soddisfa un'esigenza che si era manifestata in modo molto vivo nell'esperienza precedente, quella di offrire uno spazio più certo e dignitoso ad eventuali posizioni di minoranza che si manifestino rispetto all'orientamento politico e alla gestione del CGIE. Tale soluzione è perseguita limitando a uno il voto di preferenza per l'elezione dei due rappresentanti nel comitato di presidenza per ciascuna area continentale.

Questa proposta, in definitiva, mira ad adeguare alla nuova situazione che si è creata nella condizione degli italiani nel mondo la vita e le funzioni di un organismo di rappresentanza degli italiani all'estero che, come il CGIE, ha dato buona prova di sé e ha contribuito in modo efficace a far crescere l'attenzione per le potenzialità che l'«altra Italia» può esprimere. Si formula l'auspicio che essa possa raccogliere un ampio consenso ed essere sostenuta in modo trasversale da tutti coloro che, a prescindere dalla collocazione politica e parlamentare, sono consapevoli dell'importanza per il nostro Paese del rafforzamento di una tale prospettiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Natura e finalità)

1. Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con i Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.286, rappresenta le comunità italiane nei confronti delle istituzioni nazionali, regionali e locali competenti per gli interventi nel campo delle politiche migratorie e nei riguardi di ogni altro organismo che ponga in essere azioni e iniziative riferite alle condizioni degli italiani all'estero.

2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, si propone di tutelare i diritti degli italiani all'estero e di promuoverne lo sviluppo e l'affermazione sia nelle realtà di residenza che nei rapporti con il Paese di origine. In particolare esso persegue il miglioramento delle condizioni di vita all'interno delle comunità italiane, il continuo avanzamento dei processi di integrazione e la diffusione delle pratiche interculturali nelle specifiche situazioni nelle quali le comunità vivono ed operano. Esso agisce, inoltre, per rafforzare i rapporti culturali, economici e sociali con la società italiana e per sostenere la partecipazione dei cittadini italiani alla vita democratica del nostro Paese, nelle forme previste dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, sull'esercizio del voto all'estero e dalle altre leggi in vigore. Il CGIE sostiene attivamente la formazione di un'identità aperta e plurima fondata sul patrimonio culturale e linguistico d'origine e sulle esperienze realizzate dagli italiani all'estero nelle realtà nelle quali essi si insediano e operano. Il CGIE sostiene, infine, le azioni che l'Italia adotta nel campo della cooperazione allo sviluppo e coopera

con gli organismi che agiscono a livello internazionale per la promozione degli interessi commerciali delle aziende italiane e di quelle aziende di proprietà dei soggetti operanti all'estero.

Art. 2.

(Compiti)

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede:

a) ad analizzare e raccogliere le esigenze delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, al livello di integrazione nelle società dei Paesi ospitanti, alla domanda di cultura e comunicazione, all'affermazione di una moderna identità culturale, alle questioni legate alla transizione del movimento associativo e all'evoluzione delle giovani generazioni, nonchè sollecitare interventi dei soggetti competenti ai fini del soddisfacimento di tali esigenze;

b) a formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) a integrare con propri rappresentanti la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, e coordinare le proprie iniziative con gli orientamenti assunti da tale organismo;

d) a segnalare problematiche e rappresentare istanze delle comunità italiane all'estero, in raccordo con i COMITES e con l'aiuto delle autorità diplomatiche italiane, alle autorità locali, regionali e nazionali dei

singoli Paesi di residenza, con esclusione degli aspetti attinenti ai rapporti tra gli Stati;

e) a coordinare a livello nazionale l'attività dei COMITES, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari, e in raccordo con gli INTERCOMITES dei singoli Paesi ove esistenti, nonché a sostenere le realtà associative operanti sul territorio di competenza; a monitorare a livello continentale le condizioni delle nostre comunità e a raccogliere problematiche e indicazioni da rappresentare alle istituzioni italiane;

f) a realizzare stabili collegamenti con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, assecondando il coordinamento delle rispettive azioni, al fine di favorire il rapporto dei medesimi parlamentari con le realtà territoriali di ciascuna ripartizione e con le rappresentanze istituzionali e sociali di base nonché di promuovere la costante informazione e il coinvolgimento del CGIE in merito alle attività e alle decisioni del Parlamento nelle materie riguardanti le comunità italiane all'estero;

g) a promuovere studi e ricerche su materie relative alle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

h) a predisporre una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento e alla regioni, degli eventi e delle attività dell'anno precedente e gli indirizzi per il triennio successivo.

Art. 3.

(Competenze)

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali rivolti alle comunità italiane all'estero;

f) interventi di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero realizzati tramite gli Istituti italiani di cultura e le strutture universitarie che per tali progetti ricevano finanziamenti pubblici.

2. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero trattate dal Governo e, in caso di richiesta, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome o da singole regioni.

3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

4. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente.

5. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal comitato di presidenza di cui all'articolo 15 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

6. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5.

7. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni riguardanti le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari e ai competenti organi regionali.

Art. 4.

(Composizione)

1. Il CGIE è composto da settantaquattro membri dei quali cinquantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e diciannove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 6.

2. I cinquantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, nella tabella definita dal Ministero degli affari esteri, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge .

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono far parte del CGIE in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. Nell'elezione dei membri provenienti dall'estero deve essere favorita la presenza di donne e giovani. I giovani, di età non superiore ai trentacinque anni, possono essere anche di origine italiana.

6. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità italiane;

c) sei dalle confederazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai patronati maggiormente rappresentativi per l'attività all'estero;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

Art. 5.

(Elezione)

1. I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella di cui al medesimo articolo 4, comma 2, e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 35 per cento, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 19 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di esse è composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati ogni genere è presente per il 50 per cento. Sul complesso dei candidati almeno il 30 per cento è rappresentato da giovani di età non superiore a trentacinque anni. In proporzione ai voti

ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze.

Art. 6.

(Integrazione dell'assemblea elettorale)

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella di cui all'articolo 4, comma 2, per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 4.

Art. 7.

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non possono essere eletti membri del CGIE i parlamentari della circoscrizione Estero e i componenti del Parlamento europeo.

2. Ciascun membro del CGIE non può fare parte dell'organismo per più di due mandati consecutivi.

3. La carica di presidente del COMITES è incompatibile con quella di componente del CGIE.

Art. 8.

(Durata)

1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei (COMITES).

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero di cui all'articolo

4, comma 2, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

Art. 9.

(Sostituzioni)

1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei cinquantacinque membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

2. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove si siano verificate le vacanze di cui al comma 1, provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei diciannove membri del CGIE designati nel rispetto della modalità di cui all'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

Art. 10.

(Rappresentanti ed esperti)

1. Partecipano ai lavori dell'assemblea plenaria del CGIE, con solo diritto di parola e di proposta, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero;

b) i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;

c) il direttore generale per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

d) il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

e) il direttore generale del mercato del lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

f) il direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

g) tre esperti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro per i beni e le attività culturali;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

i) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI- Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

l) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

m) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il comitato di presidenza di cui all'articolo 15 può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni permanenti di lavoro di cui all'articolo 13, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsando le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua

competenza. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

3. Il segretario generale è tenuto comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a nove parlamentari appartenenti alle commissioni permanenti competenti per materia, che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Art. 11.

(Segretario generale)

1. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che lo rappresenta nei rapporti esterni, convoca l'assemblea plenaria e il comitato di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

2. In apertura delle riunioni dell'assemblea plenaria e del comitato di Presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo.

Art. 12.

(Convocazioni)

1. Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria generale. Tra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario gene-

rale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella di cui all'articolo 4, comma 2, ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

Art. 13.

(Organi)

1. Sono organi del CGIE:

- a*) l'assemblea plenaria;
- b*) il segretario generale;
- c*) il comitato di presidenza;

d) le assemblee continentali. Le aree continentali rappresentate dalle assemblee coincidono con le ripartizioni elettorali di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le assemblee continentali si riuniscono almeno tre volte l'anno nelle proprie aree di riferimento e due volte in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni assemblea.

2. Il CGIE si avvale ordinariamente di commissioni permanenti di lavoro su tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono in occasione delle riunioni ordinarie dell'assemblea plenaria e, in via straordinaria, su decisione del comitato di presidenza. Il CGIE può inoltre avvalersi di gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti, che sono costituiti dall'assemblea plenaria

su proposta dello stesso comitato di presidenza.

Art. 14.

(Riunioni)

1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni permanenti di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del comitato di presidenza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

3. Le riunioni delle assemblee continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

4. Le assemblee continentali rilevano e discutono le istanze avanzate dai COMITES e dai soggetti associativi, nonché le questioni poste dai componenti del CGIE con riferimento ai singoli Paesi dell'area, e trasmettono proposte motivate all'assemblea plenaria e al comitato di presidenza. Esse redigono annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi della rispettiva area, che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti.

5. Le assemblee continentali, nella loro prima riunione, convocata dal segretario generale, eleggono i rispettivi vice segretari, che devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei componenti di ciascuna assemblea. Se nessuno dei candidati consegue tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è eletto chi consegue il maggior numero di voti. La stessa procedura si segue per l'elezione del vice segretario per i componenti di nomina governativa.

6. Alle assemblee continentali partecipano con facoltà di parola e di proposta i presidenti degli INTERCOMITES esistenti nei Paesi che fanno parte delle rispettive aree continentali. Per i Paesi ove non esistono gli INTERCOMITES partecipano i presidenti dei rispettivi COMITES.

7. Alle assemblee continentali partecipano con facoltà di parola e di proposta, senza oneri per il CGIE, i parlamentari eletti nelle ripartizioni elettorali della circoscrizione Estero che fanno riferimento alle rispettive aree. Per i Paesi ove non esistono gli INTERCOMITES partecipano i presidenti dei rispettivi COMITES.

8. Alle assemblee continentali possono partecipare fino a sei membri di nomina governativa per ciascuna area, scelti a rotazione dal comitato di presidenza tra quelli che ne avanzano richiesta. Tali membri intervengono con facoltà di parola e di proposta e hanno lo stesso trattamento economico dei componenti delle assemblee continentali.

Art. 15.

(Costituzione degli organi)

1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal segretario generale, da un vice segretario generale eletto da ciascuna assemblea continentale, da un vice segretario generale eletto dai diciannove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da due membri per ognuna delle aree continentali, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d).

2. Per l'elezione del segretario generale e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del CGIE. Qualora nes-

sun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Per l'elezione dei componenti il comitato di presidenza in rappresentanza delle rispettive assemblee continentali ciascun componente l'assemblea plenaria può votare per un solo candidato. Sono eletti, nell'ordine, coloro che ricevono il maggior numero di preferenze. Lo stesso criterio si segue per i rappresentanti dei nominati con decreto governativo.

3. Il comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte in occasione delle riunioni del CGIE. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle attività dello stesso CGIE, l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo. Esso fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE, dalle assemblee continentali e dalle commissioni permanenti di lavoro.

4. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle assemblee continentali e delle commissioni permanenti di lavoro, il comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 10, comma 1, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.

5. Il comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta con apposita relazione scritta.

Art. 16.

(Personale)

1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, all'uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

2. La segreteria generale del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria di cui egli si avvale non possono essere contemporaneamente adetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

4. I vice segretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste all'articolo 14, comma 3, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Art. 17.

(Rapporti con i COMITES)

1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del CGIE i membri eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del CGIE.

3. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE di cui al comma 1 si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono poste a carico del bilancio dello stesso CGIE e sono rimborsate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18.

4. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del CGIE stesso esclusivamente al comitato di presidenza.

5. I Presidenti degli INTERCOMITES ove istituiti, e quelli dei COMITES nei Paesi nei quali i primi non sono istituiti, partecipano di diritto, con facoltà di parola e di proposta, alle assemblee continentali delle rispettive aree di riferimento. Le spese di viaggio e soggiorno dei presidenti sono poste a carico del bilancio del CGIE e sono rimborsate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18.

Art. 18.

(Rimborsi)

1. Ai membri del CGIE, nonché agli esperti e ai qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato non previste dall'articolo 10 e al personale della segreteria che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge, spetta il pagamento delle spese di viaggio, che sono rimborsate, in conformità ai criteri generalmente applicati dalle organizzazioni internazionali, in funzione della distanza percorsa utilizzando la tratta aerea più diretta, secondo le seguenti modalità:

a) in classe *economy* per i viaggi di durata complessiva inferiore alle quattro ore di volo;

b) in classe *business* per i viaggi di durata complessiva superiore alle quattro ore di volo.

2. Ai membri del CGIE, agli esperti e ai qualificati rappresentanti delle amministrazioni dello Stato spetta altresì un rimborso forfetario per le spese di vitto e di alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione d'importo pari a 250 euro giornalieri, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale del CGIE. Ai membri del CGIE spetta, inoltre, un rimborso forfetario pari a 1.250 euro annui, aumentato a 1.900 euro annui per i componenti del comitato di presidenza e a 2.500 euro annuo per il segretario generale e i vice segretari generali, per le spese telefoniche e postali. Tali somme sono aggiornate annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i lavori, spostamenti compresi.

Art. 19.

(Norme di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le norme di attuazione che disciplinano, tra l'altro le modalità e i termini per l'elezione dei cinquantacinque membri e per le designazioni dei diciannove membri di cui all'articolo 4, commi 2 e 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE il Ministro degli affari esteri provvede, ove occorra, alla revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la legge 6 novembre 1989, n. 368, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329.

